Prot. Data
da citare nella risposta

AZIENDA USL 3 PISTOIA
Data 20 NOV. 2009
Prot. N. 60238

Azienda USL 3 Pistoia

Spett.le
PROVINCIA di PISTOIA
Dip. Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'ambiente
Piazza resistenza, 54
51100 Pistoia

e p.c. **Sindaco di Montale**

Direttore del Dipartimento
ARPAT di Pistoia

Oggetto: Termovalorizzatore di Montale

In merito alla Vs. nota n. 176098 del 19 novembre 2009, si precisa quanto segue:

- sono pervenuti, da parte del Dr. Bolognini, i chiarimenti di cui alla sua precedente nota n. 3414 del 13/11/09, che, ad ogni buon conto vi alleghiamo in copia;
- nel merito dei contenuti di ordine sanitario si precisa che i chiarimenti pervenuti dal Dr. Bolognini confermano quanto già espresso dalla Responsabile della U.F. di Igiene e Sanità Pubblica con nota n. 2310 del 17/08/09, ovvero che non si prospetta, allo stato attuale, situazione di rischio imminente e misurabile per la salute pubblica;
- si prende atto che codesta Amministrazione Provinciale, coordinandosi con ARPAT di Pistoia, si è già attivata per una puntuale verifica di quanto segnalato con la citata nota n. 3414 del 13/11/09 in campo ambientale.

Cordiali Saluti

16 M Frojei
2 SVRoug.

Dott. Alessandro Scarafuggi

Azienda USL 3 di Pistoia
C.F. – P. IVA 01241740479
Via Sandro Pertini, 708
51100 Pistoia
www.usl3.toscana.it

Il Direttore Generale
Alessandro Scarafuggi

Tel. 0573 352851
Fax 0573 352746
segrdirgen@usl3.toscana.it

PROVINCIA DI PISTOIA
PROTOCOLLO GENERALE
24. NOV. 2009
N. 177499 CAT CL

Prot n. 3509 del 20 novembre 2009

al Direttore del Dipartimento
di Prevenzione Az.USL 3

Al Direttore U.O.P. I.S.P. ASL3

alla Responsabile UF ISP.
Zona Pistoiese Az.USL 3

Oggetto: Chiarimenti richiesti in ordine alle note n.2282 dell'8 agosto 2009 e n.3414 del 13 novembre 2009 relative all'impianto di incenerimento di Montale

Facendo seguito alla riunioni svoltasi il giorno 19 con i Direttori del Dipartimento di Prevenzione e dell'UOP ISP. e presso il comune di Montale, si forniscono alle SS VV in indirizzo i seguenti chiarimenti in ordine alle note n.2282 dell'8 agosto 2009 e n.3414 del 13 novembre 2009.

Per quanto attiene la nota n. 2282 dell'8 agosto 2009 si fa presente che è stata redatta dallo scrivente, così come numerose altre note, nel periodo di assenza della Responsabile dell'UF ISP, svolgendo temporaneamente tali funzioni, e rendicondando puntualmente di quanto fatto alla stessa Responsabile al suo rientro in servizio.
In questa nota si riprendevano i contenuti di una missiva inviata da ARPAT all'UF ISP in data 3 agosto 2009, rispondendo al mittente, e rinviandola agli stessi indirizzi, esprimendo nel contempo alcune considerazioni in ordine a criticità gestionali dell'impianto, che potevano anche avere riflessi sanitari, ad alcune valutazioni in ordine al significato sanitario degli inquinanti emessi anche in relazione all'impatto sanitario ipotizzabile e/o possibile dell'attività dell'impianto in essere.
Dalla lettura del testo della nota, non scaturisce e né, peraltro, potrebbe scaturire, la necessità di alcun provvedimento ordinatorio da parte del sindaco, quale Autorità sanitaria Locale, né di tipo ordinario né, a maggior ragione con caratteristiche di "contingibilità ed urgenza", bensì la sola, ma non trascurabile, necessità di tenere conto degli aspetti relativi all'impatto sanitario, insieme alle criticità gestionali ed di una più puntuale verifica del rispetto delle vigenti normative, ogni qual volta ci si trovi di fronte a valutazioni che riguardano la Pubblica Amministrazione (ad esempio rinnovi, modifiche o anche sanzioni da erogare, sempre in ambito di Autorizzazione integrata ambientale dove l'Autorità Competente, come è noto, è l'amministrazione Provinciale), del resto la necessità di ordinanze di chiusura dell'impianto di incenerimento da parte del Sindaco, stante le vigenti normative, non sarebbero prospettabili neppure in caso di danno sanitario accertato mediante indagini epidemiologiche (quali ad esempio un significativo incremento di decessi e/o di casi di patologie correlabili agli inquinanti emessi dall'impianto) in quanto difficilmente motivabile sul versante giuridico ed amministrativo.
Il fatto che il Soggetto abilitato (l'Autorità Competente) ad autorizzare, come a sanzionare, l'impianto in oggetto sia l'Amministrazione provinciale, è inoltre ben dimostrato dalle recenti diffide nei confronti del gestore dell'impianto, emanate da quella stessa Amministrazione.
C'è anche da tener presente che queste recenti diffide, in particolare quelle emanate con ordinanza dell'Amministrazione provinciale in data 29 ottobre 2009, provano quantomeno la presa di coscienza da parte di questa Amministrazione, dell'esistenza di problematiche gestionali legate all'impianto, proprio per quanto attiene il mancato rispetto da parte del gestore dell'impianto, della normativa vigente e di quanto previsto dall'AIA.
Con riferimento alla nota n. 3414 del 13 novembre 2009 si fa presente come questa sia stata redatta in riferimento alla partecipazione dello scrivente, su esplicita delega della Responsabile dell'U.F., a due riunioni tecniche presso la Provincia di Pistoia relative alla prima ordinanza di diffida, del 25 agosto 2009, legata all'incidente del 9 giugno 2009, pertanto la nota veniva inviata ai partecipanti la riunione, con l'aggiunta del

Comune di Montale in quanto lo scrivente riteneva quantomeno opportuno notiziare, oltre che i partecipanti della riunione, anche questa Amministrazione, anche se la stessa non era stata invitata a tali riunioni, in merito ad alcuni fatti emersi tra le due riunioni, relazionabili anche con lo stesso incidente del 9 giugno 2009, in particolare l'avvenuta pubblicazione dei risultati del controllo delle diossine che era stato effettuato nella prima quindicina di giugno e che risultava essere superiore al limite d'attenzione previsto, per questo parametro, dall'AIA dell'impianto potenziato a 150 tonn./die; ed anche la notevole difformità dei dati relativi al PCB tra il controllo ufficiale di ARPAT, del 17 giugno 2009, effettuato con l'impianto che bruciava solo rifiuti solidi urbani, rispetto ai dati delle fiale
AMESA ed agli autocontrolli che, risultando essere notevolmente superiori, per questo parametro, rispetto al controllo effettuato da ARPAT, rende ipotizzabile una causa legata alla combustione di rifiuti speciali pericolosi.
Nella stessa nota si faceva anche notare l'opportunità di prevedere sanzioni più stringenti per le ulteriori violazioni delle normative e dell'AIA da parte del gestore, cosa che peraltro appare essere in linea col dettato normativo vigente che prevede una "scalatura" delle sanzioni, e la considerazione che casistiche quali la combustione di rifiuti pericolosi che possono comportare l'emissione significativa di sostanza nocive per la salute quali i PCB, o il superamento di quel "limite di attenzione" per le diossine potevano rientrare, in quanto anche con riflessi sanitari, nella sfera di competenza del sindaco.
Comunque, anche in questo caso, dalla lettura del testo della nota, non scaturisce la necessità di alcun immediato provvedimento ordinatorio da parte del sindaco, quale Autorità sanitaria Locale, sia sul piano formale, essendo ogni eventuale azione sanzionatoria del sindaco, in materia di AIA, condizionata al preventivo riconoscimento da parte dell'Autorità competente (la Provincia) della violazione dell' AIA stessa (così come stabilisce il citato comma 10 dell'art.11 delD.Lvo 59/2009), come pure sul piano sostanziale, in quanto collegato all'accertamento da parte degli Organi di controllo, di condotte illegittime e di violazioni dell'AIA, quali, ad esempio, l'accettazione e la successiva combustione nell'impianto di rifiuti speciali pericolosi, che nella nota in narrativa vengono solo prospettati sulla base di alcuni indizi coincidenti, come doverosa segnalazione agli Organi di controllo (ARPAT e Provincia) per le successive verifiche anche alla luce dei Criteri direttivi sugli impianti di Incenerimento emanati lo scorso anno dalla regione Toscana.
La circostanza poi che la nota n.3414 del 13 novembre 2009 richiami la precedente nota n.2282 dell'8 agosto 2009 è semplicemente dovuta al fatto che lo scrivente non era stato notiziato dell'esistenza della nota n.2310 nel 17 agosto 2009 in cui la Responsabile titolare dell'UF ISP forniva la sua valutazione su alcuni aspetti relativi alla nota n.2282 dell'8 agosto 2009, superando quindi tale nota.
A tale proposito lo scrivente precisa che se avesse avuto conoscenza, al momento di redazione della sua ultima nota n. 3414 del 13 novembre 2009, della missiva della Reponsabile dell'UF ISP, si sarebbe ben guardato da citare in alcun modo, la precedente nota n.2282 dell'8 agosto 2009.
Lo scrivente infine tiene a ribadire che il suo operato in campo lavorativo, è diretto esclusivamente dal mandato istituzionale che ci deriva dalla Legge 833/1978 in materia di tutela della salute e di prevenzione collettiva .
Distinti saluti

Il Dirigente Medico
Dott. Michelangiolo Bolognini